

DECISIONE (PESC) 2016/478 DEL CONSIGLIO**del 31 marzo 2016****che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾.
- (2) Il 16 marzo 2015 il Consiglio ha ricordato che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile e contribuire alla pace e alla stabilità in Libia e ha fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza di astenersi da azioni che potrebbero inasprire le attuali divisioni.
- (3) Il Consiglio continua a nutrire profonda preoccupazione per la situazione in Libia, in particolare in relazione ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Libia e che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, quali gli atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la costituzione di un governo di intesa nazionale, compresa una ripetuta mancanza di azioni da parte delle persone politicamente influenti in Libia.
- (4) Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre tre persone dovrebbero essere inserite per un periodo di sei mesi nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

- 1) le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato negli allegati II e IV;
- 2) all'articolo 17 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
 - «3. Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2016.
 4. Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2016.»

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

